



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla Rugby Club Pasion di Prato ASD come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Rugby.

Il Presente Modello integra e non sostituisce il Regolamento predisposto dalla FIR in materia di safeguarding policy e i contenuti delle linee guida adottate dalla Federazione Italiana Rugby al fine di prevenire molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione nei confronti dei minori e di ogni altro socio/ tesserato Rugby Club Pasion di Prato ASD.

Tale Modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività del Rugby Club Pasion di Prato ASD ed ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati. Lo stesso Modello viene pubblicato sulla homepage del sito della Società, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

1. Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

1. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
2. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
3. a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Rugby.

2. Prevenzione e gestione dei rischi

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

1. l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
2. l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
3. la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
4. l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
5. la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
6. l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; - l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
7. il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura,

esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

8. i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

La Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovendo essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, viene comunque selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Il medesimo è opportunamente formato e parteciperà ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Rugby.

Del predetto viene acquisito il certificato del casellario giudiziale nonché autodichiarazione attestanti l'assenza di condanne penali anche non definitive per reati non colposi. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

Il responsabile safeguarding all'interno della Società sportiva svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding è tenuto a sensibilizzare i membri della Società sulle questioni di safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti. Ogni eventuale ipotesi di abuso e maltrattamento dovrà essere segnalato al Responsabile safeguarding personalmente ovvero a mezzo di indirizzo di posta elettronica all'indirizzo che verrà da questi comunicato.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

L'organo direttivo della Società, in persona del legale rappresentante pro tempore potrà sospendere o rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della Società relative alla protezione dei minori.

4. Uso degli spazi della Società

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso della Società sono predisposte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio: durante le sessioni di allenamento o di gara è consentito l'accesso agli spogliatoi (locali da intendersi quali locali adibiti e destinati al cambio ed alle docce) esclusivamente agli atleti e alle atlete del Rugby Club Pasian

di Prato ASD e, nel corso delle gare, agli atleti ed atlete tesserati per la squadra avversaria. **Durante le sessioni di allenamento e di gara non è consentito l'accesso agli spogliatoi, così come sopra descritti, a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età ovvero con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.** In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dell'infermeria dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore).

5. Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti saranno riservate camere, anche in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno **i tecnici** i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

6. Tutela della privacy

In ordine alla tutela della Privacy la Società rinvia alla normativa dettata dall'13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), qualora necessari in relazione al caso concreto potranno essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La Società può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente dati personali dei tesserati, sarà custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.

Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

7. Inclusività

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive

dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società loro coetanei. La Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, manifestando la propria disponibilità ai fini della partecipazione dei suddetti atleti alle attività della Società anche mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

8. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni di tali componenti

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile della ASD contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email pubblicato sul sito web della SSD. L'account di detto indirizzo sarà nella esclusiva disponibilità del suddetto Responsabile.

Il Responsabile invierà segnalazione in caso di comunicazione di comportamenti lesivi al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della FIR.

In caso di gravi comportamenti lesivi la Società notificherà dei fatti di cui è venuta a conoscenza le forze dell'ordine. Con precipuo riferimento al caso concreto oggetto dell'eventuale segnalazione, la Società si impegna a tutelare i propri tesserati altresì da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria, in particolare allorché questi ultimi abbiano:

1. presentato una denuncia o una segnalazione;
2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Ad ogni modo la ASD si obbliga a fornire ogni più ampio supporto alla Procura federale, all'Ufficio Safeguarding Officer della FIR e alle forze dell'ordine per la corretta gestione ed individuazione dei comportamenti lesivi e a porre in essere ogni azione da questi ultimi raccomandata per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

9. Gestione del rischio e dei comportamenti lesivi

I comportamenti tenuti dai collaboratori a vario titolo della ASD in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della ASD, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) potranno essere valutati al fine di una eventuale interruzione immediata del rapporto e, in caso di socio della ASD, radiazione dello stesso.

Ad ogni modo la ASD nel caso di accertato comportamento in violazione del presente modello si riserva di allontanare con effetto immediato il socio e/o collaboratore della medesima.

La ASD inoltre si riserva di allontanare in via cautelare il proprio socio/collaboratore anche nel caso di segnalazione 4 di un comportamento in violazione del presente modello.

All'esito degli accertamenti sulla segnalazione suddetta ed in caso di accertato comportamento lesivo del presente modello la ASD oltre ad allontanare il soggetto responsabile, si riserva altresì di adottare ogni più ampio provvedimento a propria tutela e a tutela dei propri tesserati/soci/collaboratori/partner.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i comportamenti in violazione del modello e del codice di condotta:

1. la mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
2. la violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
3. la violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
4. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
5. violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
6. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
7. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
8. mancata applicazione del presente sistema.

10. Obblighi informativi e altre misure

La Società pubblica il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale. Ogni eventuale modifica verrà comunicata mediante nuova pubblicazione con le modalità sopra indicate.

La Società darà immediata comunicazione in caso di informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale.

La Società si rende disponibile ad ogni iniziativa idonea a prevenire e contrastare fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché prevenzione e sensibilizzazione di disturbi alimentari negli sportivi ed infine a contrastare ogni eventuale infiorescenza di fenomeni di violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive. La Società darà comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni eventuale aggiornamento concernente la politica di safeguarding adottata dalla FIR.

Al termine di ogni stagione sportiva il Consiglio Direttivo della ASD, sulla base delle informazioni fornite dal Responsabile, valuterà ed attuerà un piano d'azione al fine risolvere le criticità eventualmente riscontrate.

Per tutto quanto non qui espressamente indicato si rinvia ai contenuti del Regolamento in materia di Safeguarding Policy adottato dalla FIR e alle linee guida dalla medesima pubblicate.

Pasian di Prato, 14 ottobre 2024

Rugby Club Pasian di Prato
Il Responsabile safeguarding
Barella Mattia